



237

09

Oggetto

TRIBUTI

R.G.N. 30504/2005

Cron. 237

Rep.

Ud. 21/10/2008

CC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -
Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30504-2005 proposto da:

Tr. Ga. , elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DI Ri (...) presso lo studio dell'avvocato
Ge. Ve., che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato Fr. De Le. , giusta delega in
atti;

- *ricorrente* -

contro

2008 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE
3722 ENTRATE DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA CONTENZIOSO,
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI Be. (...) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 198/2004 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
20/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/10/2008 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.




SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso proposto da Tr. Ga. nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate e avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 198/66/04;


rilevato che, in relazione ad avvisi di accertamento Irpef e Ilor per gli anni 1988, 1990 e 1991, con il ricorso è sottoposta alla Corte la questione dei presupposti per il ricorso all'accertamento induttivo previsto dall'art. 38 d.p.r. 600/73, in particolare rilevandosi che, per poter ricorrere al suddetto metodo di accertamento, occorre che sia stato riscontrato uno scostamento di almeno un quarto dal reddito dichiarato in due precedenti annualità consecutive, situazione che non si verificherebbe nella specie;

Ritenuto che, a norma del citato art. 38, l'Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, "quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta" e che dalla interpretazione letterale della norma non si ricava che i "due o più periodi di imposta" devono essere consecutivi, né che



essi devono essere necessariamente anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento, essendo sufficiente, secondo la disposizione in esame, che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta;

Ritenuto (quanto all'affermazione del ricorrente secondo la quale una circolare ministeriale indicherebbe come necessaria la consecutività dei due o più periodi di imposta) che questa Corte ha affermato che di fronte alle norme tributarie l'amministrazione finanziaria ed il contribuente si trovano su di un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale (proveniente di solito da uffici centrali dell'Amministrazione), sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto, con la conseguenza che a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione, in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni della medesima Pubblica Amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario (v. tra le altre cass. n.14619 del 2000);



Ritenuto in ogni caso che, trattandosi di atto amministrativo al quale non si estende il principio iura novit curia, la suddetta circolare poteva essere presa in considerazione solo se prodotta nel giudizio di merito e riportata testualmente (nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) nel ricorso in esame;


Ritenuto che, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso per cassazione in esame, siccome manifestamente infondato, deve essere rigettato, peraltro in conformità con le conclusioni del P.G. e che, in assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità,

P.Q.M.


Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Roma 21 10 08 .


L'Estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 9 GEN 2009
IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza

